



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

INDICE

ANNO 2004

ORDINANZA 7 MAGGIO 2004 N.2 (Sindacato della Reggenza n.0001/2004)	PAG. 1
SENTENZA 14 GIUGNO 2004 N.5 (Sindacato della Reggenza n.0001/2004)	PAG. 2

ANNO 2011

ORDINANZA 18 APRILE 2011 N.2 (Sindacato della Reggenza n.0001/2011)	PAG. 3
ORDINANZA 18 MAGGIO 2011 N.3 (Sindacato della Reggenza n.0001/2011)	PAG. 3
SENTENZA 31 MAGGIO 2011 N.8 (Sindacato della Reggenza n.0001/2011)	PAG. 4



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

ORDINANZA 7 MAGGIO 2004 N.2

Nel Sindacato della Reggenza n.0001/2004

Oggetto

Ammissibilità della la richiesta di Sindacato presentata il 13 aprile 2004 dai Signori (...)

Dispositivo

Il Collegio Garante dichiara ammissibile la richiesta di Sindacato presentata il 13 aprile 2004 dai Signori (...) e assegna ai ricorrenti e ai Capitani sottoposti a sindacato il termine di 20 giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e il deposito di memorie e deduzioni

Estratto ordinanza

(...)

Osservato che in questa fase del procedimento spetta a questo Collegio limitarsi a valutare, ai sensi dell'art. 17.4 della legge qualificata 25 aprile 2003, n.55, l'ammissibilità della denuncia;

Tenuto conto che l'ammissibilità va esclusa solo in caso di vizio formale della denuncia essendo al Collegio preclusa ogni valutazione della stessa nel merito, da effettuarsi per legge, ai sensi dell'articolo 17 commi 5 e 6 della Legge Qualificata n.55/2003, solo a seguito dell'instaurazione del contraddittorio;

Atteso che la questione riguarda fatti incontrovertibilmente avvenuti all'interno del Consiglio Grande e Generale per decisioni assunte dai Capitani Reggenti nella loro funzione di Presidenti del Consiglio stesso ma di cui deve tuttavia ancora accertarsi la loro rilevanza ai fini della eventuale dichiarazione di responsabilità

Il Collegio Garante dichiara ammissibile la richiesta di Sindacato presentata il 13 aprile 2004 dai Signori (...) e assegna ai ricorrenti e ai Capitani sottoposti a sindacato il termine di 20 giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e il deposito di memorie e deduzioni

Collegio giudicante

Prof. Giorgio Lombardi – Presidente

Prof. Augusto Barbera – Membro effettivo

Prof. Angelo Piazza – Membro effettivo



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

SENTENZA 14 GIUGNO 2004 N.5

Sindacato della Reggenza n.0001/2004

Oggetto

Sindacato della Reggenza per avere posto in votazione palese anziché segreta la Legge Costituzionale n.41 del 29 marzo 2004 da parte del Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 marzo 2004, in contrasto con gli articoli 27 e 40 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale (Legge 11 marzo 1981 n.21 così come modificata dalle Leggi n.128/1986, n.47/1994 e 1995 n.42), attesa la responsabilità collegiale della Reggenza;

Richiesta di annullamento della votazione per contrasto con gli articoli sopra richiamati;

Decisione

Il Collegio Garante respinge la richiesta di Sindacato presentata il 13 aprile 2004 (...) e per l'effetto assolve i decorsi Capitani Reggenti (...). Nulla per le spese.

Estratto sentenza

(...)

Considerato che i denunciati sono comparsi all'udienza odierna senza assistenza del difensore come prescritto dall'articolo 9, comma 1, della L.Q. n.55/2003 e che pertanto non sono stati ammessi in questa fase del giudizio come contraddittori con decisione del Collegio in Camera di Consiglio;

Atteso che la questione riguarda fatti relativi a quanto avvenuto all'interno del Consiglio Grande e Generale ove esplicitamente è stato rivolto a tutti i singoli Consiglieri l'appello ad esprimersi, anche con la richiesta di un solo Consigliere, per il voto segreto al fine di evitare il voto palese richiesto dai Capi Gruppo e accettato dalla Reggenza;

Osservato che la richiesta di voto palese fu accolta ad istanza di tutti i Gruppi e *nemine contradicente*, come confermato nell'odierno dibattito dalle testimonianze, con la conseguenza che, essendo evidente l'assenza di errore, dolo, violenza nei confronti degli stessi Consiglieri, è da considerarsi infondata la richiesta di Sindacato;

Atteso che la richiesta di annullamento della votazione di cui trattasi rientrerebbe piuttosto nei poteri del Collegio Garante in sede di controllo di costituzionalità a mente dell'art.16, comma terzo, punto a) e comma sesto della Dichiarazione dei Diritti (Legge 8 luglio 1974 n.59 così come modificata con Legge n.36/2002) e del Titolo III della Legge Qualificata n.55/2003 e non della procedura di Sindacato;

Il Collegio Garante respinge la richiesta di Sindacato presentata il 13 aprile 2004 (...) e per l'effetto assolve i decorsi Capitani Reggenti (...). Nulla per le spese.



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

Collegio giudicante

Prof. Giorgio Lombardi - Presidente – Relatore - Redattore

Prof. Augusto Barbera - Membro effettivo

Prof. Angelo Piazza - Membro effettivo

ORDINANZA 18 APRILE 2011 N.2

Nel Sindacato della Reggenza n.0001/2011

Dispositivo

Il Collegio Garante dichiara ammissibile la richiesta di Sindacato presentata il 14 aprile 2011 dai Signori (...) e assegna ai ricorrenti e ai Capitani sottoposti a sindacato il termine di 20 giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e il deposito di memorie e deduzioni; dispone infine l'acquisizione agli atti del giudizio del processo verbale della seduta del Consiglio Grande e Generale oggetto del presente sindacato, della relativa registrazione magnetica con la trascrizione integrale della sola parte relativa ai fatti per cui è causa nonché del processo verbale della riunione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale cui si fa riferimento nel ricorso in oggetto.

Collegio giudicante

Prof. Augusto Barbera - Presidente

Prof. Angelo Piazza – Membro effettivo

Prof. Carlo Bottari – Membro effettivo

ORDINANZA 18 MAGGIO 2011 N.3

Nel Sindacato della Reggenza n.0001/2011

Oggetto

Ammissione delle prove testimoniali, richieste dalla procura dei ricorrenti e dalla procura dei già Capitani Reggenti sottoposti a Sindacato;



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

Dispositivo

Il Collegio Garante dispone allo stato la non ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti

Estratto ordinanza

(...)

Considerato che i fatti per cui è causa risultano dai verbali prodotti in giudizio e non risultano controversi tra le parti;

Ritenuto pertanto che allo stato non appare doversi accogliere l'istanza istruttoria di prova per testi;

Il Collegio Garante dispone allo stato la non ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti riservata ogni valutazione in esito all'udienza pubblica

Collegio giudicante

Prof. Augusto Barbera – Presidente

Prof. Angelo Piazza – Membro effettivo

Prof. Carlo Bottari – Membro effettivo

SENTENZA 31 MAGGIO 2011 N.8

Nel Sindacato della Reggenza n. 0001/2011

Oggetto

Violazione del Regolamento del Consiglio Grande e Generale da parte dei Capitani Reggenti, per aver sottoposto ad ulteriore votazione per scheda, dopo che era stata già respinta, la proposta di cui al comma 3 dell'ordine del giorno della seduta consiliare del 14 dicembre 2010 e cioè la nomina del Presidente della Banca Centrale.

Decisione

Il Collegio Garante riscontrando che esistono profili di addebiti da imputare all'operato dei Signori [i nomi dei Capitani Reggenti] ai sensi "del fatto e del non fatto", della Rubrica XIX del Libro I delle Leges Statutae, dichiara – per le motivazioni che precedono – che sussistono elementi per l'accoglimento delle istanze presentate, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e che, pertanto, ai Signori Giovanni Francesco Ugolini e Andrea Zafferani deve essere rivolto un rimprovero morale.



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

Estratto sentenza

(...)

La questione oggetto della presente azione di Sindacato riguarda fatti relativi a quanto avvenuto all'interno del Consiglio Grande e Generale durante la Sessione Consiliare del 13, 14, 15, 16 e 17 dicembre 2010.

Essendo i fatti in esame chiari e documentati, il Collegio – con ordinanza n. 3 del 18 maggio 2011 - ha ritenuto di non dovere disporre le richieste prove per testi sui fatti medesimi.

In sintesi, dalla documentazione prodotta dalle parti ed, in particolare, dalla lettura dell'estratto del processo verbale della seduta del Consiglio Grande e Generale del 14 e 15 dicembre 2010, emerge che, nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 2010, la Reggenza ha sottoposto “in votazione la nomina del Presidente di Banca Centrale della proposta formulata dal Congresso di Stato”.

L'esito della votazione è stato il seguente: Consiglieri presenti 56; Consiglieri votanti 56; voti ottenuti dal Prof. Renato Clarizia n. 27; voti ottenuti dal Dott. Biagio Bossone n. 27; schede nulle n. 2. La Reggenza ha, quindi, dichiarato che il Consiglio non ha deliberato.

La seduta è stata, poi, ripresa in serata dopo una riunione straordinaria ed urgente dell'Ufficio di Presidenza. Durante tale seduta, la Reggenza ha riferito che – secondo l'interpretazione sostenuta dalla maggioranza di tale Ufficio – andava sottoposta nuovamente a votazione la nomina del Presidente della Banca Centrale.

(...) la Reggenza ha proceduto alla nuova votazione, il cui esito è stato la nomina del Prof. Renato Clarizia a Presidente della Banca Centrale di San Marino.

L'azione di Sindacato riguarda, come si è detto, l'accertamento e la valutazione di eventuali responsabilità istituzionali a carico degli ex Capitani Reggenti per aver sottoposto, in violazione del Regolamento, ad ulteriore votazione per scheda la proposta di cui al comma 3 dell'ordine del giorno della stessa seduta che prevedeva la “Nomina del Presidente della Banca Centrale”.

Dirimente, secondo le prospettazioni delle parti, appare la valutazione circa la presenza o meno di una proposta preliminare alla votazione di tale nomina. Ed invero, secondo gli ex Capitani Reggenti, la votazione è stata effettuata in assenza di una formale e valida proposta, dovendosi ritenere tale solo un'indicazione espressa e nominativa presente nell'ordine del giorno. Non essendo stata ivi inserita una specifica proposta, la votazione ha avuto un esito paritario e, pertanto, è stato possibile e lecito procedere all'immediata ripetizione delle operazioni di voto.

(...) il Collegio osserva che nel verbale riassuntivo della seduta serale del 13 dicembre 2010 si legge che “Il Segretario di Stato per le Finanze riferisce in merito e propone il Prof. Avv. Renato Clarizia” e nell'estratto del processo verbale della seduta del 14-15 dicembre si legge che “(...) porremmo in votazione la nomina del Presidente della Banca Centrale della proposta formulata dal Congresso di Stato”.



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

Il riferimento ad una “proposta” appare, dunque, presente al momento della votazione.

Vero è – come rilevano i sottoposti a Sindacato – che l’art. 10, comma I, della Legge 29 giugno 2005, n. 96 (Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino), come modificato dall’art. 4, comma I, della Legge n. 178/2010, non prevede più la preventiva “proposta” da parte dell’organismo tecnico-politico di riferimento, originariamente prevista. Ma tale novella non appare decisiva, in quanto essa svincola l’iter di nomina da una formale proposta di un organo specifico, ma non esclude che – come si è verificato nella fattispecie – il Congresso di Stato formuli al Consiglio una proposta che può avere valore giuridico o politico, ma che comunque integra la fattispecie regolamentare per cui è causa.

Deve, altresì, darsi atto inoltre che la questione è stata ampiamente discussa dall’Ufficio di Presidenza e che molti consiglieri – di fronte ad un’interpretazione adottata a maggioranza - hanno, poi, fortemente espresso la propria contrarietà ed opposizione alla decisione di ripetere immediatamente il voto.

In definitiva, alla luce di quanto finora osservato, emerge che la responsabilità istituzionale degli ex Capitani Reggenti riguarda, nel caso di specie, la non assoluta correttezza dell’interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni regolamentari e, in particolare, la decisione di adottare un provvedimento (la sottoposizione immediata a nuovo voto) che, oltre ad apparire giuridicamente non corretta, si appalesa, altresì, assunta in non pieno equilibrio tra le diverse ragioni espresse in Consiglio.

Al riguardo, anche ove si volesse prescindere dalla valutazione specifica circa la sussistenza o meno di una formale proposta oggetto di votazione - valutazione, questa, che appare, in ogni caso, da operarsi alla stregua delle motivazioni che precedono -, comunque la particolare situazione venutasi a determinare avrebbe potuto indurre gli ex Capitani Reggenti ad adottare una decisione maggiormente cauta e prudente.

Ed invero, su una questione così delicata e sentita, quale la nomina del Presidente della Banca Centrale, soprattutto in considerazione del particolare momento storico che vive la Repubblica di San Marino, nonché a fronte delle animate contestazioni espresse da molti consiglieri, i Capitani Reggenti avrebbero potuto ricercare una soluzione maggiormente unitaria e condivisa, tale da non consentire l’insorgenza di dubbi di non piena terzietà.

Peraltro, questo Collegio, pur ritenendo sussistenti alcuni profili di addebiti da imputare ai Signori Giovanni Francesco Ugolini e Andrea Zafferani, ritiene che, nel caso di specie, si configuri una forma di responsabilità istituzionale, ma attenuata, in considerazione di taluni aspetti di opinabilità che oggettivamente devono riconoscersi circa la valutazione interpretativa sull’esito della votazione.

Il Collegio ritiene, conseguentemente, di procedere all’accoglimento, nei sensi evidenziati, delle istanze presentate. Tuttavia, quanto alle conseguenze della ritenuta responsabilità, il Collegio



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

osserva anzitutto che queste non sono tassativamente previste nella disciplina applicabile degli Statuti, e che anzi nei precedenti reperi sono state applicate forme sanzionatorie diverse:(...).

In considerazione delle ragioni che attenuano la responsabilità dei soggetti qui sottoposti a Sindacato (peraltro sostanzialmente non negate in udienza anche dalla difesa dei ricorrenti) ritiene il Collegio di potersi limitare a prevedere nei loro confronti una mera censura morale.

Questo Collegio osserva, infine, che la presente pronuncia attiene esclusivamente all'accertamento ed alla valutazione delle responsabilità istituzionali dei Capitani Reggenti ed opera unicamente in tale specifico campo, non essendo in alcun modo idonea ad incidere sulla validità ed efficacia dell'atto consiliare di nomina del Prof. Renato Clarizia a Presidente della Banca Centrale, che come tale resta pienamente valido ed operante.

(...)

Collegio giudicante

Prof. Augusto Barbera - Presidente

Prof. Angelo Piazza - Membro effettivo - Relatore – Redattore

Prof. Carlo Bottari - Membro effettivo